

# LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE

DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103



## NUMERO 4\2020

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e diritto vivente: ancora attuale e ragionevole la collocazione tra i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis c.p.p.? di R. LOSENGO
- La questione dei condoni edilizi nelle aree naturali protette di A. RALLO
- I reati associativi finalizzati alla commissione di delitti ambientali e le aggravanti applicabili alla associazione di G. MONFERINI
- Brevi note a margine di Cass. Sez. III, n. 9736/2020 di A. L. VERGINE
- Killing me softly. Quale è il bene giuridico tutelato nel reato di maltrattamento di animali? di C. RUGA RIVA
- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali al vaglio della Corte costituzionale: limiti e ragionevolezza della deroga del principio della retroattività della lex mitior di D. FRANZIN



**LA PROCEDURA ESTINTIVA DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI AL VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: LIMITI E RAGIONEVOLEZZA DELLA DEROGA DEL PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITÀ DELLA *LEX MITIOR*.**

**THE PROCEDURE FOR EXTINGUISHING ENVIRONMENTAL OFFENCES EXAMINED BY THE CONSTITUTIONAL COURT: LIMITS AND REASONABLENESS OF THE DEROGATION FROM THE PRINCIPLE OF RETROACTIVITY OF THE *LEX MITIOR***

**di Dario FRANZIN**

**Abstract.** Il lavoro riassume i profili di costituzionalità della c.d. oblazione ambientale affrontati dalla Corte Costituzionale nella Sent. n. 238/2020, con particolare riferimento alla possibilità di applicazione retroattiva della procedura.

**Abstract.** The article summarizes the constitutionality profiles of the so-called environmental oblation analyzed by the Constitutional Court in Sent. n. 238/2020, with particular reference to the possibility of the retroactive application of the procedure.

**Parole chiave:** Contravvenzioni ambientali, oblazione ambientale, illecito amministrativo, art. 2 c.p., favor rei, Testo unico ambientale, non punibilità.

**Key words:** Environmental crimes, environmental oblation, administrative offenses, art. 2 CP, favor rei.



**SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: aspetti operativi. – 3. (segue) Le modalità di realizzazione della degradazione dell'illecito contravvenzionale in illecito amministrativo ai sensi della Parte VI del TUA – 4. (segue) Il limite temporale per il ricorso alla procedura estintiva di cui agli artt. 318 bis e seguenti tua: il punto nodale della questione di costituzionalità – 5. (segue) Limiti e alla retroattività della *lex mitior*: la posizione della Corte. – 6. Conclusioni**

## **1. Premessa**

Con la sentenza n. 238 del 13 novembre 2020 la Corte Costituzionale<sup>1</sup> è intervenuta sulla questione di illegittimità costituzionale relativa procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali stabilita dagli artt. 318 bis e ss. del D.lgs. 152/2006 (d'ora in avanti TUA) con particolare riferimento alla clausola che limita la possibilità di attivare la procedura ai soli procedimenti penali per i quali non fosse stata esercitata l'azione penale alla data dell'entrata in vigore della novella di cui alla L. 68/2015<sup>2</sup>.

Il Giudice delle leggi, investito della questione dal Tribunale ordinario di Marsala ha giudicato infondata la questione, ritenendo ragionevole, e quindi costituzionalmente legittima, la decisione del legislatore di confinare la possibilità di ricorrere alla procedura estintiva (detta anche oblazione ambientale) per i soli procedimenti ancora in fase di indagine preliminare alla data di entrata in vigore della riforma. Ma procediamo con ordine.

---

<sup>1</sup> Corte Cost. Sent. n. 238 2021 con commento di G. LEO, *Inefficacia retroattiva delle norme sull'oblazione speciale prevista per i reati ambientali: la Consulta giudica costituzionalmente compatibile l'art. 318-octies del T.U. ambiente*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)

<sup>2</sup> In generale sulla novella v. L. CORNACCHIA – N. PISANI (a cura di) *Il nuovo diritto penale dell'ambiente*, Bologna 2018; C. RUGA RIVA, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015; ID. *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016.



## 2. La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: aspetti operativi.

Come noto, tra le previsioni più significative del 'nuovo' diritto penale dell'ambiente, ossia quello riscritto dal legislatore con la L. 68/2015, la procedura estintiva prevista dagli artt. 318 ss. del d.lgs. 152/2006 relative alle «*ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*»<sup>3</sup> ha suscitato un certo interesse da parte sin dalla sua introduzione.

La nuova parte VI bis del TUA ha costituito un tentativo di introdurre dei meccanismi di flessibilizzazione dell'intervento repressivo in materia ambientale, ispirati ai principi della c.d. non punibilità condizionata (sul modello già attuato in un altro settore del c.d. diritto penale complementare: il diritto penale del lavoro)<sup>4</sup> e prevede una speciale procedura di degradazione da contravvenzione ad illecito amministrativo delle fattispecie di natura contravvenzionale contenute nel TUA, applicabile laddove non sia stato cagionato danno o pericolo concreto alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette<sup>5</sup>.

Da un punto di vista sistematico, questa parte della riforma appare di sicuro rilievo nell'ottica di un complessivo riequilibrio del sistema, poiché bilancia, con un intervento di natura premiale, la scelta di politica criminale di conservare di quegli illeciti ad "offensività tenue" contenuti nella

---

3 V. sul punto M. CATENACCI, *L'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale. Una riforma con poche luci e molte ombre*, in *Rivista quadrimestrale di diritto dell'ambiente*, n. 2/ 2015; AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006, quali direttive per gli accertatori?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5 novembre 2015; S. CAROLLO, *La disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela dell'ambiente: luci ed ombre del nuovo procedimento estintivo delle contravvenzioni del T.U.A.*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale* (legge 22 maggio 2015, n. 68) Roma 2016, 177 ss.; V. B. MUSCATIELLO, *L'entropia ambientale. Dal boia (improbabile) all'esattore (incerto)*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 21 ottobre 2016; C. RUGA RIVA, *I nuovi Ecoreati*, cit. 73 ss.; Critica nei confronti di questo "stravolgimento dell'unitarietà del diritto penale classico" M. TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 luglio 2015.

4 Come appare immediatamente evidente, infatti, la disciplina in esame, che prevede che attraverso il rispetto di prescrizioni dell'autorità amministrativa competente, si possa ottenere una dichiarazione di estinzione degli illeciti contravvenzionali ambientali, è ritagliata sul modello di quella già in vigore nel diritto penale del lavoro, precisamente agli artt. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994, che prevedono un'analoga procedura di estinzione per le contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Sul tema, tra i numerosi commenti, si rimanda a T. PADOVANI, *Il nuovo volto del diritto penale del lavoro*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1996, 1157 ss.; D. PULITANÒ, *Igiene e sicurezza del lavoro (tutela penale)*, in *Dig. Pen.*, Agg. I, Torino, 2000, 398; VENEZIANI, *D.lgs. 19 settembre 1994, n. 758*, in F. PALAZZO - C. E. PALIERO (a cura di), *Commentario breve alle leggi penali complementari*, Milano, 2007, 1701.

5 Per una valutazione del criterio della "esiguità" come parametro per effettuare interventi di depenalizzazione v. C.E. PALIERO, «Minima non curatpraetor». *Iperτροφία del diritto penale e depenalizzazione dei reati bagatellari*, Pavia, 1985, 653 ss., nonché M. DONINI, *Teoria del reato, una introduzione*, Padova 1996, 238 ss.; con riferimento ai rapporti con l'offesa V. MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 245 ss.



legislazione extracodice che non sono stati toccati, nonostante la riscrittura del diritto penale dell'ambiente.

Preso atto di questo stato della legislazione penale ambientale – che, ad oggi, costituisce un vero e proprio “programma di tutela” multilivello<sup>6</sup> - non poteva che salutarsi positivamente un intervento sulla categoria della non punibilità, finalizzato alla deflazione di contravvenzioni prive di un rilevante *quid* di offensività. Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che, la previsione di questo meccanismo di degradazione dell'illecito ha costituito un altro passo verso il potenziamento della funzione ripristinatoria<sup>7</sup> degli illeciti ambientali aventi natura contravvenzionale, funzionale alla tutela del bene giuridico ambiente, attraverso, come accennato, la gestione della non punibilità in concreto.

### **3. (segue) Le modalità di realizzazione della degradazione dell'illecito contravvenzionale in illecito amministrativo ai sensi della Parte VI del TUA**

La disciplina prevista agli artt. 318 ss. TUA si riferisce alle contravvenzioni previste nel decreto 152/06 dalle quali non è derivato un danno o un pericolo concreto per le risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette. L'art. 318 *bis* TUA opera, pertanto, una circoscrizione topografica e una quantitativa; quest'ultima è parametrata al grado di offesa arrecato agli oggetti di tutela dell'ambiente. Con il riferimento alle sole contravvenzioni del TUA, sembrerebbero essere escluse, pertanto, quelle norme che utilizzano il testo unico ambientale solo per la sanzione e non per il precetto<sup>8</sup>. Il fatto che questo si trovi in altre fonti legislative parrebbe, da questo punto di vista, decisivo per sottrarre queste disposizioni dal meccanismo estintivo, salvo ammettere ipotesi di analogia in *bonam partem* derogando, però, al limite fissato per le norme eccezionali sancito dall'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale. Tuttavia, rimane piuttosto criptico il riferimento alle

---

6 Il riferimento è a G. DE FRANCESCO, *Programmi di tutela e ruolo dell'intervento penale*, Torino 2004, 53 ss.; sia consentito rinviare anche a D. FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Napoli 2018, 77 ss.

7 Il ripristino dello stato dei luoghi è un *leitmotiv* anche della riforma del 2015; in particolare, viene previsto in due diverse fattispecie: l'art. 452-*decies* c.p., con riduzione della pena, se attuato prima della sentenza di condanna, e quella ex art. 452-*duodecies* c.p., successiva alla sentenza di condanna o di patteggiamento, come misura aggiuntiva alla sentenza di condanna, Cfr. M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, cit. 379; A. SERENI, *Il ravvedimento operoso* e ID., *Il ripristino dello stato dei luoghi*, in A. MANNA (a cura di), *Il nuovo diritto penale ambientale*, cit., 119 e ss. e 149 e ss.; M. TELESCA, *Osservazioni sulla L. N. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”*, cit.

8 Per una lettura restrittiva dell'ambito di applicazione cfr. M. C. AMORESE, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal D.Lgs. 152/2006, quali direttive per gli accertatori?* in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 5 novembre 2015p. 5 e 9 ss., dal rinvio all'ipotesi di oblazione discrezionale si dedurrebbe che la procedura è applicabile solo per quelle contravvenzioni punite alternativamente con l'arresto e con l'ammenda.



“risorse urbanistiche e paesaggistiche”, che peraltro non trovano, di per sé, tutela penale del TUA, bensì all'interno di diversi ed autonomi atti legislativi (ad es. DPR 380/2001 e D.Lg.s 42/2004).

La seconda “limitazione” è posta invece prendendo come parametro la rimediabilità del pericolo che, se pur in forma astratto-presunta, incombe sull'ambiente a seguito dell'infrazione accertata in concreto. Si tratterà, cioè, di valutare ed accertare, caso per caso, se la condizione di sicurezza ambientale garantita dalla misura elusa sia ripristinabile, se pur con prescrizioni specifiche. Quanto a queste ultime, l'art. 318 *ter* individua nell'organo di vigilanza e nella polizia giudiziariai soggetti abilitati, se pur dietro asseverazione tecnica “dell'ente specializzato”, a fissarne il contenuto con annesso termine per l'adempimento. Lo stesso organo, ai sensi dell'art. 318 *quater*, è chiamato poi a verificare se la violazione è stata eliminata seguendo le modalità prescritte ed entro il termine fissato. Se soddisfatti questi requisiti, il contravventore può essere ammesso al pagamento di una somma pari ad un quarto dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. Nel caso in cui venisse, invece, riscontrato l'inadempimento, l'accertatore darà comunicazione al Pubblico ministero ed al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione medesima. Qualora il contravventore adempia tanto alla prescrizione dell'autorità, quanto al pagamento, il reato si estingue. Si tratta, pertanto, di un'ipotesi estintiva “bifasica”, basata sull'eliminazione della violazione seguita dal pagamento della somma dovuta. Eventuali casi di regolarizzazioni non tempestive, ovvero non conformi alla prescrizione saranno valutati discrezionalmente dal giudice e il pagamento da corrispondere sarà pari alla metà della sanzione pecuniaria prevista per la contravvenzione.

Al netto delle possibili criticità di natura pratico-applicativa espresse dai primi commentatori<sup>9</sup>, il meccanismo di degradazione dell'illecito previsto dalla riforma rappresenta un tentativo interessante di valorizzazione della sfera della punibilità, proprio nel senso richiamato dal presente lavoro.

L'utilizzo del meccanismo sanzionatorio, arretrato allo stadio del pericolo, è, senza dubbio, un male che il diritto penale non può non faticare ad accettare e che impone dei correttivi. In questo meccanismo, il grado di offesa passa da parametro di liceità costituzionale della norma a elemento di valutazione per l'accesso alla procedura, le norme a tutela di funzioni amministrative trovano nell'adempimento delle prescrizioni una realizzazione molto più pregnante che non nella mera punizione penale. La tutela è in questo senso più effettiva ed esalta il carattere ripristinatorio che caratterizza la materia ambientale.

---

<sup>9</sup> Rivolte, in particolare, all'inadeguatezza degli operanti nel compiere giudizi di valutazione sul grado di pericolo realizzato, nonché sull'effettiva dotazione di mezzi per sopportare il maggiore carico di lavoro. V. AMORESE, *op. ult. cit.*, p. 6;



Lo schema della procedura sembra, dunque, essere alquanto chiaro: una volta riscontrato il *fumus* di un reato ambientale, l'agente accertatore (generalmente, organo di PG) trasmette, come suo specifico obbligo, la *notitia criminis* alla Procura della Repubblica, prescrivendo però al contempo al preteso contravventore un termine per "rimettersi in regola" attraverso l'adozione di misure cautelari, siano esse nuove o anche solo migliorative di quelle già esistenti. Fino a che tale termine non sia decorso, l'azione penale rimane sospesa; e una volta che esso è decorso, se la prescrizione è stata rispettata, il contravventore è ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa con contemporanea estinzione del reato; in caso contrario, là dove cioè il contravventore non si sia adeguato a quanto prescrittogli, il procedimento penale ripartirà ed il fatto sarà definitivamente rimesso alla competenza del giudice penale.

Come appare immediatamente evidente, all'atto pratico, quando cioè la procedura si definisce e si avvia, essa assume la natura di vero e propria di istituto di giustizia penale c.d. "contrattata", fermi restando i segnalati motivi di interesse a livello di gestione della non punibilità in concreto e dell'allocazione della responsabilità penale in materia ambientale.

#### **4. (segue) Il limite temporale per il ricorso alla procedura estintiva di cui agli artt. 318 bis e seguenti tua: il punto nodale della questione di costituzionalità**

Delineati gli aspetti procedural-operativi del nuovo istituto, rimaneva tuttavia, per il legislatore, da risolvere una (oramai) tipica questione di diritto intertemporale, di notevole rilievo sul piano pratico, e cioè quella di quale destino riservare ai procedimenti penali in corso all'atto dell'entrata in vigore della riforma: poteva (e se sì, a quali condizioni e/o termini) la procedura sopra descritta estendersi anche all'indagato/imputato per una contravvenzione ambientale commessa prima della sua entrata in vigore? A tal proposito, l'art. 318 *octies* TUA stabilisce che la possibilità di aderire alla procedura è possibile solo per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge N. 68/2015, diversificando così il trattamento da riservarsi ai fatti pregressi a seconda che essi, a quella data, fossero o meno *sub iudice*.

Ebbene, come sopra accennato, è proprio questo il nodo su cui è costruita la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice *a quo*: può essere considerato costituzionalmente legittimo



questo sbarramento temporale (e/o di fase) per l'applicazione dell'c.d. oblazione ambientale? O rappresenta, questa scelta del legislatore, una violazione del principio della retroattività della *lex mitior*, nonché una disparità di trattamento di situazioni analoghe in aperto contrasto col disposto dell'art. 3 Cost.?

Così costruita, la questione di costituzionalità ha rappresentato per la Corte un'occasione per fissare chiaramente le regole del gioco relative a concetti fondamentali come il principio del *favor rei*, la sua contestualizzazione normativa, la sua attinenza tanto alle norme che intervengono su elementi sostanziali, quanto a quelle processuali; da ultimo, ma non meno importante, la Corte si è domandata se ed in che misura il principio del *favor rei* essa possa essere *ragionevolmente* compreso. Per argomentare sui suddetti punti la Corte Costituzionale ha potuto riferirsi ad un *acquis* giurisprudenziale consolidato, di cui la sentenza in commento non rappresenta altro che un ultimo punto d'approdo su una materia molto specifica come la c.d. oblazione ambientale<sup>10</sup>

Innanzitutto il Giudice delle leggi provvede ad indicare il campo di appartenenza della procedura di degradazione dell'illecito di cui agli artt. 318 *bis* ss. TUA, riconoscendole una valenza precipuamente sostanziale e con ciò concludendo che le norme che la regolano siano pertanto da considerarsi come norme più favorevoli ai sensi dell'art. 2 co. 4 cp. Questa statuizione ha una funzione chiarificatrice molto importante, poiché colloca le norme in esame sotto il governo del principio della retroattività della *lex mitior*<sup>11</sup> e non già quello tipico delle norme processuali del *Tempus regit actum*. Nel prendere questa netta posizione, la Corte si richiama al principio fissato nella decisione n.236 del 2011 successive pronunce del medesimo tenore<sup>12</sup>.

Secondo passaggio, corollario di questa riconduzione all'art. 2 c.p., impone di valutare non già il principio di personalità della responsabilità penale di cui all'art. 25 comma 2 Cost.<sup>13</sup>, ma bensì

10 Sentenza n. 393 del 2006, in *Cass. pen.* 2007, 2, 419, con nota di E. M. AMBROSETTI; in tal senso anche le sentenze n. 455, 1988, in *Giur. cost.* 1998, fasc. 6; Sent.n. 85, 1998, in *Cass. pen.* 1998, 1890 e Sent. n. 72, 1998 in *Giur. cost.* 1998, 733; Cfr. altresì Ordinanze n. 317 del 2000, n. 288 e n. 51 del 1999, n. 219 del 1997, n. 294 e n. 137 del 1996 tutte in [www.giurcost.it](http://www.giurcost.it).

11 A. FIORELLA, *Le strutture del diritto penale. Questioni fondamentali della di parte generale*, Torino, 2018, 65 e 143, V. MAIELLO, *Il rango della retroattività della lex mitior nella recente giurisprudenza comunitaria e costituzionale italiana*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2008, 1614; G. MARINUCCI, *Irretroattività e retroattività nella materia penale: gli orientamenti della Corte costituzionale*, in *Diritto penale e giustizia costituzionale*, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, 77.

12 Cfr. Corte Cost. Sent. n. 236 del 2011 in *Giurisprudenza Costituzionale 2011*, 4, 3021 con nota di PINELLI *Retroattività della legge penale più favorevole fra CEDU e diritto nazionale*; richiamate altresì le Sentenze n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenze, n. 215 del 2008 e n. 393 del 2006).

13 Così letteralmente la Corte: «Inoltre, è costante la giurisprudenza di questa Corte nell'affermare che il principio della retroattività della *lex mitior* in materia penale non è riconducibile alla sfera di tutela dell'art. 25, secondo comma, Cost., secondo cui «[n]essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso». Si è, infatti, ritenuto che «tale principio deve, invero, essere interpretato nel senso di vietare l'applicazione retroattiva delle sole leggi penali che stabiliscano nuove incriminazioni, ovvero che aggravino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato, non ostando così a una possibile applicazione retroattiva di leggi che,



quanto previsto dall'art. 3 Cost. in tema di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, «*che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'abolitio criminis o la modifica mitigatrice*»<sup>14</sup>.

## 5. (segue) Limiti e alla retroattività della *lexmitior*: la posizione della Corte.

Una volta messo ordine al quadro normativo di riferimento, riportando come detto, la questione ad un problema di retroattività della legge più favorevole da calibrare alla luce del principio di uguaglianza, la Corte opera una distinzione fondamentale in ordine ai limiti che può incontrare l'applicazione retroattiva di una norma penale sostanziale.

Da questo punto di vista, la sentenza in commento opera una precisazione di rilevante importanza poiché postula una differenza fondamentale nel regime di retroattività delle norme penali favorevoli, modellando la fisionomia del principio del *favor rei* come un meccanismo a 'doppia velocità'. Stabilita infatti la portata della questione sotto il profilo dell'uguaglianza/ragionevolezza<sup>15</sup> della decisione la Corte indica chiaramente come la portata del principio della retroattività della norma si biforchi a seconda che ci si trovi di fronte ad una legge modificativa *in peius* ovvero ad una legge favorevole a reo.

---

*all'opposto, aboliscano precedenti incriminazioni ovvero attenuino il trattamento sanzionatorio già previsto per un reato*»sentenze n. 63 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 236 del 2011, n. 215 del 2008 e n. 393 del 2006).»

<sup>14</sup> Letteralmente Corte Cost. Sent. n. 393 del 2006, in *Cass. pen.* 2007, 2, 419, .

<sup>15</sup> In materia penale, per la ricostruzione del concetto di ragionevolezza, v. in particolare G. VASSALLI, *Giurisprudenza costituzionale e diritto penale sostanziale*, in AA. VV., *Corte Costituzionale e processo costituzionale*, a cura di A. PACE, Milano 2006, 1021 e ss.; R. BARTOLI, *Offesività e Ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione*, in *Dir. pen. Cont.* 2018, 1540; A. M. MAUGERI, *I reati di sospetto dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 370 del 1996: alcuni spunti di riflessione sul principio di ragionevolezza, proporzione e tassatività*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1999, pp. 434 ss. e 944 ss.; O. DI GIOVINE, *Il sindacato di ragionevolezza della Corte costituzionale in un caso facile*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2007, cit., p. 114 ss.; G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano 2012, p. 85 ss.; V. MANES, *Attualità e prospettiva del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Riv.it. dir. pen. proc.*, 2007, p. 739 ss.; G. INSOLERA, *Principio di eguaglianza e controllo di ragionevolezza sulle norme penali*, in AA.VV., *Introduzione al sistema penale*, vol. I, Torino, 2000, p. 288 ss.; nonché Id., *Democrazia, ragione e prevaricazione*, dalle vicende del falso in bilancio ad un nuovo riparto nella attribuzione dei poteri?, Milano 2003, p. 34 ss.; di recente v. anche N. RECCHIA, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte Costituzionale*, in *Dir. pen. Cont.*, n. 2/2015; Per una contestualizzazione del principio nell'attività ermeneutica della Corte, cfr. V. MANES – V. NAPOLEONI, *La legge penale illegittima, metodo, itinerari e limiti alla questione di costituzionalità in materia penale*, Torino 2019, 344 ss.



a) Nel primo caso, il principio di irretroattività assume carattere inderogabile ed imprescindibile, ergendosi a vero e proprio principio fondamentale dell'ordinamento inderogabile, pena la declaratoria di incostituzionalità della disposizione che ingenera la retroattività sfavorevole<sup>16</sup>.

b) Nel secondo caso, invece, quando si tratta di una modifica favorevole, secondo la Corte, il legislatore manterrebbe un margine di discrezionalità nella scelta di quanto far retroagire la misura favorevole<sup>17</sup>. Di talché, nel caso della c.d. oblazione ambientale, la scelta di operare una cesura tra procedimenti in corso e non a far data dall'entrata in vigore della legge 68/2015 non deve essere di per sé intesa come una violazione del principio di uguaglianza, ma una scelta discrezionale del legislatore pienamente ragionevole e quindi costituzionalmente conforme ai principi, più volte richiamati, che fanno da sfondo alla vicenda.

Alla luce di quanto stabilito, pertanto, l'attuale assetto della procedura di estinzione fissata dagli artt. 318 ss TUA è da ritenersi scevra da conflitti di costituzionalità nella misura in cui opera una limitazione ragionevole della retroattività della *lexmitior* che, pur informando il principio del *favor rei* tanto quanto l'irretroattività della legge sfavorevole, a differenza di quest'ultima può incontrare delle limitazioni fissate *ex lege*.

## 6. Conclusioni

La Corte Costituzionale, dunque, nel dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Marsala, ha tuttavia, come si vede, fornito (secondo il più classico schema della sentenza interpretativa di rigetto) una chiara indicazione circa la portata -almeno in questo settore- del principio del *lexmitior*, sforzandosi così di individuare un punto di equilibrio fra politica criminale (l'esigenza di contenere temporalmente i limiti di operatività di un nuovo meccanismo di 'giustizia contrattata') e principi costituzionali (il principio del *favor rei*, cui come noto, se pur sotto profili diversi, viene tradizionalmente riconosciuto un tale rango); e tal proposito, sarà interessante seguirne gli sviluppi applicativi, che potrebbero estendersi ben oltre l'interpretazione delle norme ambientali laddove i criteri indicati dalla Corte venissero assunti a parametro di regolazione intertemporale anche in altri settori della legislazione penale.

---

<sup>16</sup> In questo senso si riprende quanto già stabilito dalla Corte nella Sent. n. 236 /2011.

<sup>17</sup> Sul tema della discrezionalità delle scelte afferenti alla punibilità in capo al legislatore, fondamentale Corte Cost. Sent. n. 455, 1998, cit.



Quanto allo specifico ambientale, lo scenario che si configura attualmente, a seguito della statuizione della Consulta, prevede dunque, in definitiva, la possibilità di ricorrere alla procedura di degradazione dell'illecito ambientale non solo per i procedimenti instauratisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge 68/2015, ma anche per i procedimenti iscritti precedentemente, purché ancora nella fase di indagini preliminari. Per ciò che riguarda tutti gli altri fatti precedenti il 2015 (e sempre ché ovviamente non siano intanto maturati i termini di prescrizione), va tuttavia rimarcato come per essi rimane comunque impregiudicata la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di ricorrere all'oblazione 'comune' disciplinata dall'art. 162 c.p.<sup>18</sup>; e come questa possibilità, lasciando per detti procedimenti un'ulteriore *chance* di soluzione 'negoziata', contribuisca a sua volta a 'controbilanciare' l'effetto preclusivo scaturente dalla decisione della Corte Costituzionale, rafforzando l'impressione di una dinamica estintiva - quale quella che secondo la Corte deve caratterizzare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina - nel suo complesso, equilibrato e ragionevole.

---

<sup>18</sup> Sul punto, occorre ricordare che il rapporto tra oblazione e procedura estintiva è preso in considerazione dall'art 318 *septies* TUA, ove si stabilisce che, laddove il contravventore dovesse rimuovere la situazione di danno o pericolo per l'ambiente, ma attraverso attività difformi dalla prescrizione, ovvero fuori dai tempi previsti dal cronoprogramma imposto dall'accertatore, questi potrebbe, in ogni caso, accedere ai benefici previsti dell'articolo 162 *bis* c.p. con l'obbligo di versare una somma pari alla metà dell'importo fissato per la contravvenzione.